



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi Tel. 0828/831032 – Fax 0828/831040

PROT. N. 4866

DATA 14 luglio 2010

Ufficio Tecnico

Reg. Ord. n.: 141 del 14.07.2010

Alla Sig.ra Di Sessa Giovanna
C/da Macchia della Chiesa
84070 Trentinara

Oggetto: Denuncia Inizio Attività edilizia per l'esecuzione dei lavori di "recinzione perimetrale di confine, in parte delle particelle 446-447 in c/da Macchia della Chiesa".

In riferimento alla Vs. Denuncia di Inizio attività prot. 4165 del 17.06.2010, relativa all'intervento di cui all'oggetto,

Premesso che lo scrivente responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trentinara assume quanto segue in relazione alle pratiche di cui all'oggetto

1. In data 17.6.2010 la signora Giovanna Di Sessa ha depositato presso il Comune di Trentinara una D.I.A., prot. 4165, per la recinzione parziale delle particelle 446 e 447 in località Macchia della Chiesa. L'intervento, così come progettato, comporterebbe l'annessione di una via di uso pubblico alla consistenza immobiliare della Di Sessa.
2. Già con istanza acquisita il 30.4.08 al protocollo del Comune di Trentinara col numero 2896 la signora Di Sessa aveva chiesto di essere autorizzata ad effettuare la recinzione in questione e lo scrivente ufficio, con protocollo 3308 del 15 maggio 2008, aveva rigettato la richiesta in quanto la recinzione avrebbe ostruito il pubblico transito sulla strada predetta. Contro il provvedimento di rigetto la Di Sessa ha proposto il ricorso n. 1083/08 al T.A.R. Campania, sede di Salerno. Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica di parte, redatta dall'arch. Paolillo. Pertanto il T.A.R., con sentenza 8536 emessa il 6 giugno 2010, rilevando che dalla relazione stessa "emergono diversi elementi che ben avrebbero potuto formare oggetto di un proficuo contraddittorio procedimentale di cui non vi è traccia in atti", in assenza di puntuali controdeduzioni da parte del Comune, ha annullato l'atto impugnato "nei limiti evidenziati" e "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione comunale". Poiché è dovere della P.A. conformare il suo agire ai provvedimenti del Giudice amministrativo, l'U.T.C. dovrà valutare la vicenda relativa alla recinzione *de qua* sia sub specie del rinnovo dell'atto annullato sia ai sensi dell'art. 23, comma 6°, d.p.r. 380/01, tenendo conto di quanto dedotto nella consulenza dell'arch. Paolillo.
3. Nell'elaborato dell'arch. Paolillo si sostiene che: a) il viottolo che la sig.ra Di Sessa intende recintare ricade nella sua proprietà privata; b) sui luoghi vi era una strada vicinale di proprietà del Comune che non può



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi Tel. 0828/831032 – Fax 0828/831040

PROT. N. 4866

DATA 14 luglio 2010

essere più utilizzata a causa della realizzazione di un immobile abusivo che "ha spogliato illegittimamente la collettività di Trentinara del diritto di utilizzare la vera strada comunale posta a confine con quella della sig.ra Di Sessa"; c) il viottolo si presenta prevalentemente sterrato, scosceso, senza apposizione della numerazione civica, della rete idrica, della segnaletica stradale. Esso, inoltre, non è incluso nella toponomastica né negli elenchi delle strade pubbliche, non presenta pubblica illuminazione né presenta opere tali da assimilarlo a strada comunale (marciapiede, guard-rail, asfalto, impianto raccolta acque meteoriche); d) la "pubblica percorribilità alla Chiesa Madonna di Loreto risulta essere soddisfatta e rimane comunque garantita agevolmente ed in maniera più sicura ad un interesse pubblico dalla strada vicinale adiacente la proprietà della sig.ra Di Sessa Giovanna al lato Ovest ... fermo restando che il Comune dovrebbe intraprendere tutte le azioni necessarie a ristabilire la legalità e a ripristinare la vera ed esistente strada pubblica abusivamente occupata".

In contrario si osserva quanto segue.

4. E' indiscusso che la strada di cui la Di Sessa chiede la recinzione sia usata anche da cittadini diversi dall'asserita proprietaria. Ciò si evince chiaramente non solo dal tenore della stessa perizia dell'arch. Paolillo, ma anche dalla richiesta di autorizzazione 2896 del 30.4.08 in cui la Di Sessa così testualmente si esprime: ... chiede l'autorizzazione ad effettuare lavori per la sistemazione della strada, la recinzione del lotto edificato e l'apposizione di un cancelletto in ferro, tenuto conto che la via mulattiera comunale presenta un valido percorso alternativo, atto a garantire il transito di persone o veicoli (anche se necessita di sistemazione). **Tale ipotesi reintegrerebbe di fatto di fatto la striscia occupata dalla strada nella proprietà (pertinenza del fabbricato). In subordine promuovere un incontro con i restanti proprietari limitrofi, per individuare una soluzione diversa".**

5. Nella relazione dell'arch. Paolillo si dice che il viottolo è stato realizzato nell'agosto del 1988, in seguito alla concessione edilizia n. 4347 del 29.10.87.

6. Da quanto rilevato ai precedenti punti 4 e 5 si evince agevolmente che attualmente il passo pubblico sulla strada in questione risulta oggetto di usucapione ventennale (1988 – 2010). Ai fini del compimento dell'usucapione non rileva affatto la presenza delle opere indicate nella relazione dell'arch. Paolillo, né l'inclusione in formali elenchi: ciò che importa è la visibilità, la permanenza e la destinazione del tracciato viario all'uso pubblico.

7. In ogni caso, anche a non voler riconoscere il compimento dell'usucapione, quanto rilevato ai precedenti punti 4 e 5 impedisce comunque il rilascio del titolo autorizzativo o l'operatività della D.I.A. Infatti siamo alla presenza di una strada che attualmente è usata dai cittadini per la pubblica percorribilità verso la Chiesa Madonna di Loreto, come riconosciuto dalla stessa relazione dell'arch. Paolillo. La Di Sessa medesima, nella richiesta di autorizzazione, ha fatto presente che la recinzione "reintegrerebbe, di fatto" la strada nella sua



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi Tel. 0828/831032 – Fax 0828/831040

PROT. N. 4866

DATA 14 luglio 2010

proprietà, di cui verrebbe a costituire pertinenza. E' proprio tale risultato che non può essere raggiunto tramite l'azione della P.A.: se la Di Sessa ha ragioni dominicali da vantare nei confronti del pacifico esercizio di passo, pur se non ventennale, deve farlo nella competente sede giudiziaria assumendosene gli oneri (anche probatori) e non certo in maniera surrettizia, ottenendo dal Comune il beneplacito per una recinzione. Beneplacito che, comunque si manifesti (autorizzazione, mancato riscontro della D.I.A.), sarebbe lesivo della posizione giuridica della cittadinanza (concorso in spoglio) che attualmente fruisce del passo. La Di Sessa vuole, in sostanza, che il Comune collabori con lei per farle ottenere la reintegrazione della strada nella sua proprietà, tanto è vero che nella sua istanza di autorizzazione ha chiesto pure che il Comune promuova "un incontro con i restanti proprietari limitrofi, per individuare una soluzione diversa". Ma la P.A. deve agire nell'ottica della tutela del pubblico interesse e non può certo dare soddisfazione preferenziale ai diritti soggettivi di alcuni cittadini a discapito di quelli di altri: questo compito spetta all'A.G.O.

8. Il fatto che esista un tracciato viario alternativo a quello in uso alla cittadinanza per la percorribilità verso la Chiesa Madonna di Loreto, e il fatto che lo stesso tracciato possa essere riattivato, non significano che il Comune debba abbandonare la sua posizione giuridica relativa al passaggio sulla strada in questione al fine di "reintegrarla" nella proprietà della Di Sessa.

- Visto l'articolo 23 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- Visto l'art. 2 della L.R. n. 19 del 28.11.2001;
- Per i suesposti motivi:

ORDINA DI NON EFFETTUARE L'INTERVENTO RICHIESTO

Tuttavia, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, di conservazione degli atti giuridici, di non aggravamento ed economia generale del procedimento, nonché in applicazione analogica dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibile, tenuto conto dell'avvenuta istruttoria della denuncia di inizio attività in oggetto, qualora entro **10 giorni** dal ricevimento della presente, siano presentate per iscritto osservazioni pertinenti, eventualmente corredate dalla documentazione che il denunciante ritenesse utile, in base alle quali possano essere superati i motivi di diniego sopraesposti, il presente ordine sarà revocato e l'intervento potrà essere effettuato.

Diversamente il presente ordine di non eseguire l'intervento deve considerarsi sin d'ora provvedimento definitivo e la denuncia di inizio attività, giuridicamente inefficace, sarà archiviata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato al T.A.R. Salerno, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento,



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi Tel. 0828/831032 – Fax 0828/831040

PROT. N. 4866

DATA 14 luglio 2010

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.



Si trasmette:

alla Sig.ra Di Sessa Giovanna
al Progettista Arch. Spiotta Carmine, via Tre Martiri, 84070 Trentinara
al Sindaco
al Comando Vigili Urbani
al Segretario comunale



Il Responsabile dell'**U.T.C.**
(Arch. Massimo RUBANO)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale di dichiaro di aver oggi notificato la presente a in alla via , consegnandola a mani di nella sua qualità di
..... li

Il ricevente

Il notificatore

.....

.....

